

OGGETTO	LETTERE DI INTENTO TRASMESSE A FINE 2025 A VALERE SUL 2026
RIFERIMENTI	Art. 1, co. 1 e 2, DL n. 746/83; Art. 12-septies, DL n. 34/2019
CIRCOLARE DEL	12/12/2025

Sintesi: gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti/importazioni in regime di non imponibilità IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente le lettere di intento all'Agenzia delle Entrate. Numerosi esportatori stanno, infatti, predisponendo le lettere di intento da inviare al fine di acquistare senza applicazione di Iva a decorrere dal 2026, anno che andrà indicato nell'apposita casella. Si riepilogano gli adempimenti principali a cui sono tenuti esportatori abituali e loro fornitori, con particolare riferimento al "riscontro telematico" da porre in essere da parte del fornitore dell'esportatore abituale, tramite accesso sul proprio Cassetto fiscale.

Con l'approssimarsi della fine dell'anno numerosi esportatori abituali si accingono predisporre le Dichiarazioni d'intento (anche dette "lettere d'intento") da inviare ai propri fornitori, al fine di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA a partire dal 2026.

Di seguito si riepilogano gli adempimenti necessari, alla luce del meccanismo introdotto dal 2022.



Adempimenti non più richiesti: a seguito delle semplificazioni introdotte dall'art. 12-septies del DL n. 34/2019, è stato soppresso l'obbligo:

a) per l'esportatore abituale:

- ✓ di consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica (ciò, tuttavia, può essere effettuato, in via facoltativa, al fine di notificare il fornitore dell'emissione della lettera di intento nei suoi confronti, come previsto dal Prov. 27/02/2020, al p.to 2.1, di cui oltre)
- ✓ di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento (in passato emesse in duplice esemplare)
- ✓ di conservare e annotare le dichiarazioni d'intento emesse in un apposito registro (o in un'apposita "sezione" del registro delle fatture emesse/dei corrispettivi)

b) per il fornitore: di riepilogare le lettere d'intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

ESPORTATORE - LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'art. 1, co. 1, lett. c), del DL 746/83 prevede che gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza l'applicazione dell'IVA, ex art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/72, sono tenuti:

- a redigere la dichiarazione d'intento in conformità al modello approvato (Prov. 27/02/2020)
- trasmettendola telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che ne rilascia l'apposita ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione.



Esportatore abituale: è considerato tale il contribuente che ha registrato operazioni di esportazione ed assimilate (sono quelle indicate a rigo VE30 del relativo mod. Iva) per un importo superiore al 10% del volume d'affari realizzato:

- nell'anno precedente (utilizzo del plafond solare)
- nei dodici mesi precedenti (utilizzo del plafond mobile).

La dichiarazione può essere trasmessa:

- ✓ direttamente dall'esportatore abituale, abilitato dall'Agenzia delle Entrate
- ✓ o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali utilizzando il software (denominato "Dichiarazione di Intento (IVI15)") reso disponibile dall'Agenzia.



Nota: il software di compilazione permette di "importare" i dati anagrafici relativi a una dichiarazione d'intento precedentemente predisposta e di raggruppare più dichiarazioni d'intento in un unico file, al fine di procedere ad un unico invio telematico

La dichiarazione d'intento può essere emessa dall'esportatore abituale:

- per ogni **singola operazione** (cioè per singolo ordine di acquisto o singola bolletta d'importazione)
- con riferimento ad un **determinato importo massimo**

che, in ogni caso, **esaurisce la sua validità alla fine dell'anno solare** di riferimento.

La compilazione della dichiarazione d'intento può riferirsi:

- ✓ a **una singola operazione**
- ✓ oppure riguardare **più operazioni fino ad un dato importo** del plafond disponibile.



N.B.: l'esportatore abituale, una volta individuato il plafond disponibile sul 2026 (solare o mobile; si noti che al 31/12/2025 tali plafond coincidono, facendo riferimento alle operazioni dei 12 mesi del 2025), può procedere (Interpello 7/02/2017, n. 27195):

- in via cautelativa: suddividendo tale importo per il numero di fornitori nei confronti dei quali trasmettere la lettera di intento (in tal caso vi sarà la certezza di non plafonare)
- o meno: emettendo dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori dove ciascuna contiene l'intero plafond disponibile (in tal caso dovrà monitorare il progressivo degli acquisti in esenzione effettuati nel 2026, per evitare lo splafonamento).



Momento rilevante: il momento rilevante coincide con l'effettuazione dell'operazione ex art. 6 Dpr 633/72:

- cessioni di beni: alla data di consegna del bene (il pagamento o la data fattura se si verificano prima)
- prestazioni di servizi: vale il pagamento o la data della fattura se antecedente al pagamento
- per le importazioni: vale l'accettazione della bolletta doganale

A tale momento va fatto riferimento da parte:

- del fornitore: che non può emettere fattura in non imponibilità se prima di tale momento non ha ricevuto la lettera di intento e non ha effettuato il riscontro telematico
- dell'esportatore abituale: in tale momento verifica l'eventuale splafonamento.

DICHIARAZIONI PRESENTATE IN DOGANA

Gli esportatori abituali possono presentare in Dogana (RM 38/2015):

- anche **un'unica dichiarazione d'intento relativa a più importazioni**
- comunicando l'importo del plafond che intendono utilizzare per la specifica importazione.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Il fornitore dell'esportatore abituale deve:

- effettuare il **"riscontro telematico"** dell'invio della dichiarazione d'intento
- **indicare il numero di protocollo** attribuito dall'Agenzia alla lettera di intento **nella fattura non imponibile Iva emessa**.

IL "RISCONTRO TELEMATICO"

La norma non definisce le modalità di effettuazione del riscontro telematico; in particolare:

- ✓ il citato art. 12-septies, co. 3, DL n. 34/2019, ha previsto che con Provvedimento dell'Agenzia sono definite le modalità operative per l'attuazione delle semplificazioni introdotte
- ✓ il Provv. 27/02/2020, al p.to 2.1, dispone che "i fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle entrate, **possono accedere alle informazioni (...)** **consultando il proprio "Cassetto fiscale"**."



MODALITÀ ALTERNATIVA: il fornitore reperisce, dunque, i dati relativi alla dichiarazione d'intento a sé destinata all'interno dell'Area riservata dell'Agenzia (la consultazione è consentita anche agli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al Cassetto fiscale).

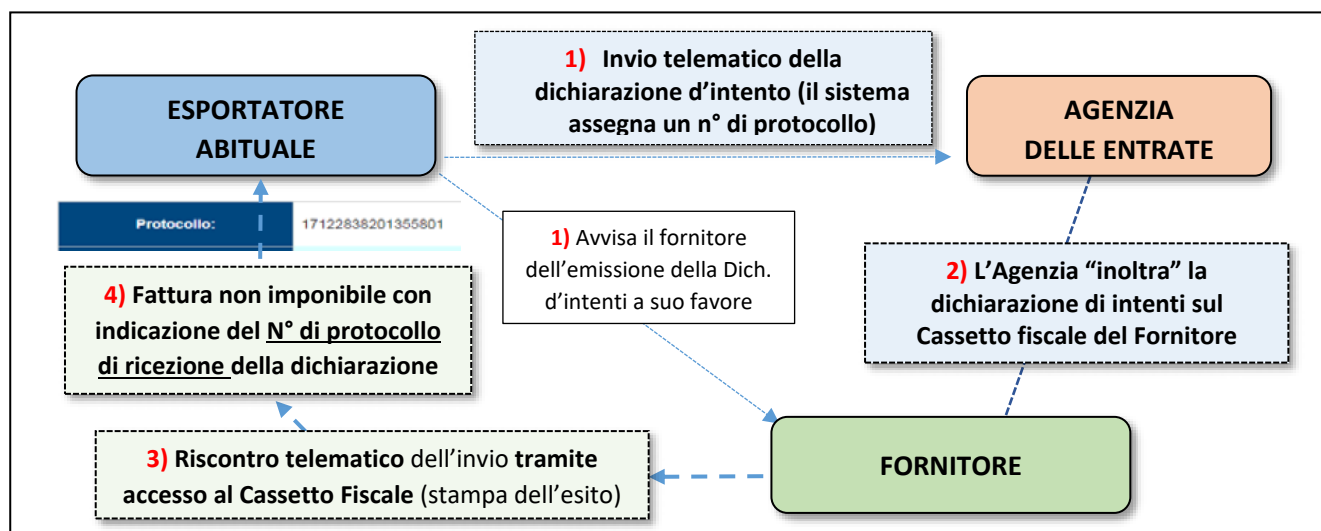
Questa modalità è la più completa e "strutturata", perché consente una **visione storica** e documentale.

Tuttavia, il Provvedimento non risulta obbligare solo a tale modalità; in sostanza, si ritiene **ancora valida la doppia procedura** ammessa dalla **CM 31/2014**, p.to 11, continuando (come avveniva ante DL 39/2019) ad accedere all'apposita applicazione sul sito dell'Agenzia (Home/Servizi/Verifica ricevuta dichiarazione di intento), ancora attiva e nella quale è specificato che "consente di effettuare il riscontro telematico" citato.

Inserire i dati per la verifica	
Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):	
Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):	
Anno dichiarazione:	Seleziona un anno ▼
Codice fiscale dichiarante:	
Scegli destinatario	
☐ Dogane ☐ Codice Fiscale	



N.B.: poste le elevate sanzioni applicate in assenza di riscontro telematico, ove il fornitore abbia fatto esclusivo affidamento sulla ricevuta inviata per e-mail dall'esportatore abituale (dalla quale ha tratto il numero di protocollo indicato nelle fatture emesse) potrebbe essere utile procedere a questa modalità di riscontro, che non riporta alcuna data di effettuazione (a differenza della stampa di quanto visualizzato nel Cassetto fiscale), potendo essere esibita in caso di verifica (anche se effettuata tardivamente). In ogni caso, nella prassi professionale non risultano contestazioni ove la fattura emessa riporti il **corretto numero di protocollo**.



MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA NON IMPONIBILI

La fattura elettronica per operazioni non imponibili nei confronti dell'esportatore abituale deve riportare i seguenti dati nel tracciato XML (si tratta della modalità suggerita nella FAQ n. 49 del 28/04/2021 che, in seguito al presente Provvedimento, diviene una modalità obbligatoria):

campo 2.2.1.14 <Natura>	- codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento" - gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia Entrate dall'esportatore abituale
--	--

Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>: per ciascuna lettera d'intento, anno indicati i seguenti dati:

campo 2.2.1.16.1 <TipoData>	dicitura "INTENTO"
campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	numero del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo (separato dal segno "-" oppure dal segno "/") Rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'AdE, il numero si compone di 2 parti: - la prima, formata da 17 cifre - la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/"
campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate, contenente il protocollo della dichiarazione d'intento

Esempio

La Alfa Srl invia al 2/12/2025 una dichiarazione d'intento **con effetto dal 2026**; procede ad emettere la seguente dichiarazione d'intenti, da trasmettere telematicamente:

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	03144620100		Partita IVA	03144620100	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	ALFA SRL		Nome		
	Sesso (M/F)					
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	BNCLCU77M13A944I		Codice carica	1	
	Codice fiscale società			Codice fiscale società		
	Cognome	BIANCHI		Nome	LUCA	
RECAPITI	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
	13	08	1977	BOLOGNA	BO	
	Telefono	Indirizzo di posta elettronica				
INTEGRATIVA	Integrativa	Numero protocollo di invio				
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI ☒ o IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2026					
	e chiedo di acquistare o importare Macchine per l'industria					
	La dichiarazione si riferisce a:					
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	una sola operazione per un importo fino a euro 500.000					
	operazioni fino a concorrenza di euro					
FIRMA	Dogana					
	Altra parte contraente					
	Codice fiscale					
FIRMA	01442657754		Partita IVA		01442657754	
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome		Sesso (M/F)	
	ROMA SRL					

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso ☒ Mobile ☐
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata ☐
	Esportazioni ☒ Cessioni intracomunitarie ☒ Cessioni verso San Marino ☐ Operazioni assimilate ☐ Operazioni straordinarie ☐

Quadro con finalità meramente statistiche (anche ai fini del controllo preventivo dell'Agenzia)

Sanzioni: è prevista la **sanzione del 70% dell'Iva** (dal 100 al 200% per le violazioni commesse ante 1/09/2024) comminata al cedente/prestatore che effettua la cessione/prestazione di servizi:

- senza aver prima effettuato riscontro telematico
- a nulla rilevando se l'esportatore abituale vi abbia effettivamente provveduto.

QUADRO VC IN DICHIARAZIONE IVA

Gli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA

- ✓ sono tenuti alla compilazione del quadro VC "Esportatori e operatori assimilati" della relativa dichiarazione annuale IVA
- ✓ dove dare conto del plafond disponibile (solare o mensile) e del suo utilizzo nel corso dell'anno.

QUADRO VC		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2024		ANNO IMPOSTA 2023	
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2024						
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2024			2	SOLARE	3	MENSILE

I CONTROLLI PREVENTIVI

L'art. 1, co. 1079-1083, L. 178/2020 ha previsto che l'Agenzia effettui **specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, co. 1, lett. a), DL n. 746/83, cui possono seguire **attività di controllo sostanziale**, presso l'esportatore abituale.

Il Prov. 28/10/2021 (v. [RF-fl 204/2021](#)) ha definito le modalità di attuazione di tale presidio antifrode.

Nel caso in cui dai controlli risultino **irregolarità**, si verificano le seguenti conseguenze:

- ✓ **all'esportatore abituale**: è **inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- ✓ **al fornitore**: il **SDI inibisce l'emissione della fattura elettronica** non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il **numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata**.

ASPETTI SANZIONATORI

Di seguito, in forma tabellare, le sanzioni previste dall'art. 7, D.lgs n. 471/97.



Nota: si ricorda che, per le **violazioni commesse a partire dal 1/09/2024**, il D.lgs n. 87/2024 ha **riordinato le sanzioni** applicabili alle violazioni rilevanti ai fini Iva:

- ✓ riducendo, in generale, l'entità delle sanzioni applicabili alle violazioni
- ✓ le sanzioni base variabili, in precedenza, da un minimo a un massimo (dal 100% al 200% dell'Iva, nel caso di specie) sono state sostituite da una percentuale fissa (nei casi che seguono, pari al 70%).

VIOLAZIONE (commessa dal 1/09/2024)	Soggetto sanzionato	Sanzione edittale	Art. 7, Dlgs 471
Fattura non imponibile in mancanza della lettera d'intenti (*)	Fornitore	70% dell'Iva	co. 3
Fattura non imp. in mancanza del riscontro telematico (*)	Fornitore	70% dell'Iva	co. 4-bis
lettera d'intenti rilasciata senza i presupposti	Esportatore	70% dell'Iva	co. 4
Acquisti in non imp. oltre il limite del plafond	Esportatore	70% dell'Iva	co. 4
Esportazioni con indicazione di importo o qualità/quantità diversi dal reale	Cedente	70% dell'Iva corrispondente	co. 5

(*) Il concetto opera anche per le cessioni non imp. ex art. 8-bis, Dpr 633/72 (cessioni di dotazione di imbarcazioni destinate alla navigazione in alto mare, ecc.)